Articolo 1. Denominazione e sede

È costituita l'associazione senza finalità di lucro Tempo di Vivere, acronimo TDV, qui di seguito indicata più semplicemente come TDV ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
TDV ha sede legale in Località Camera Vecchia Di Calenzano 29021 Bettola (Pc). La sede legale può essere modificata, nell'ambito dello stesso comune, con delibera del Consiglio Direttivo.
L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale a far data dalla propria iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore o al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, se precedente. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.
L'Associazione può operare in Italia e all'estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

Articolo 2. Finalità

L'Associazione è senza fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza.
L'associazione nasce come unione spontanea di persone che intendono perseguire e vivere i principi della realizzazione del sé attraverso lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità dell'individuo condividendo finalità spirituali e di ricerca, favorendo e sperimentando condizioni di vita basate sulla fratellanza, l'amicizia, il buon senso, l'accettazione.
Il sodalizio si fonda altresì sulla libertà di pensiero e vuole creare le condizioni, attraverso la fiducia, il rispetto e la solidarietà, per la formazione di individui autonomi, i cui rapporti reciproci siano regolati dalla conoscenza e dalla coscienza in piena armonia con l'ambiente naturale.
TDV ha scopi d, sperimentazione di nuovi stili di vita alternativi: comunità Intenzionale, convivenza residenziale, condivisione e collaborazione, sostegno dell'Individuo, dell'infanzia, della genitorialità e della famiglia, di sviluppo armonioso ed olistico dell'Individuo e della Comunità, di sviluppo ecosostenibile.
L'Associazione intende divulgare nuove metodologie di intervento olistico e nuove forme esplicative In un'ottica di utilità familiare e collettiva legata al benessere dell'individuo e dei sistemi sociali.
L'Associazione intende perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione di stili di vita alternativi secondo la visione di un pianeta in cui le "diversità" siano unite nella creazione di comunità in armonia reciproca con tutte le forme di vita e con la Terra, soddisfacendo al tempo stesso i bisogni delle attuali generazioni e di quelle future.
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
È esclusa qualsiasi finalità partitica, di categoria, sindacale o datoriale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione opera mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
d) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss. mm., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
f) Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm;
g) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 ,n.42, e ss. mm;
h) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
i) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
j) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

Le predette attività sono esercitate dall'Associazione in via principale in conformità alle finalità indicate al precedente articolo 2. Pertanto l'Associazione le pone in essere attraverso

- ✓ La realizzazione di progetti sperimentali di alloggio sociale ed abitare collaborativo;
- ✓ La promozione e la diffusione di pratiche ed esperienze quotidiane di sostenibilità, benessere, conoscenza e condivisione;
- ✓ La realizzazione di laboratori, workshop, conferenze, manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni



Scanned by CamScanner

sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- ✓ L'apertura e gestione di in circolo ricreativo riservato ai soci per favorire la vita associativa;
- ✓ L'ideazione, il sostegno, la promozione, l'organizzazione e/o il finanziamento, di iniziative svolte direttamente o indirettamente nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- ✓ L'erogazione di denaro e la cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di "interesse generale" posti in essere da organizzazioni del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro aventi fini analoghi o comunque affini ai propri;
- ✓ La partecipazione a interventi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale finalizzata a sostenere e divulgare scopi analoghi o affini ai propri;
- ✓ La realizzazione di visite ed escursioni di interesse sociale e culturale rivolte ai propri soci, finalizzate alla realizzazione delle finalità associative e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il tutto nei limiti di cui agli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell'ente. In particolare l'Associazione potrà:
- ✓ Svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- ✓ Svolgere attività agricola a scopo di commercializzazione o autoconsumo;
- ✓ Promuovere e coordinare la realizzazione di prodotti hobbistici da parte di volontari e soci a scopo di autoconsumo o di vendita diretta agli associati o nelle manifestazioni di raccolta fondi;
- ✓ Gestire case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici o altre strutture per ospitalità, prevalentemente a favore dei soci e nell'ambito di attività finalizzate principalmente alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- ✓ Realizzare eventi, spettacoli e intrattenimenti;
- ✓ Promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- ✓ Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- ✓ Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - Promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Articolo 4. I soci

Possono far parte di TDV tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'associazione per il raggiungimento delle stesse. Possono essere soci tutti coloro che presentano richiesta di adesione in forma scritta, anche tramite canali multimediali, dichiarando di aver letto ed accettato lo Statuto ed i regolamenti interni ed impegnandosi a rispettarli.
Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare durante il primo incontro utile e darne comunicazione solo in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Fatte salve le distinzioni per i soci minori di età, Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione. Possono inoltre, in qualsiasi



Scanned by CamScanner

momento, dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi.
Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. In tali casi il Consiglio Direttivo assicura che l'esame dei documenti sia svolto nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei dati personali eventualmente trattati nei libri sociali.
I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo e di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 Decadenza della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, morosità nel pagamento della quota associativa, esclusione, per causa di morte.
L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato La dichiarazione di recesso ha effetto con l'accettazione da parte del consiglio direttivo. In caso di mancata risposta del Consiglio Direttivo entro 60 giorni la richiesta si intende accolta.
Può essere escluso mediante deliberazione del Consiglio Direttivo l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o che attua comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori, ove nominato;
5. L'Organo di controllo, ove nominato;

Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Presidente, Vice-presidente, i Consiglieri non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2, 3 e 4 dello Statuto. Le cariche di Revisore possono prevedere una retribuzione da stabilirsi con delibera dell'organo che li nomina.

Art. 8 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dai consiglieri, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 9. Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei soci si ispira a principi di inclusione, trasparenza e visibilità, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soci ai momenti decisionali. Il regolamento dei lavori assembleari disciplina i processi decisionali che privilegino il raggiungimento di un consenso diffuso di tutti gli intervenuti ad una discussione. In ogni caso è facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo sottoporre una decisione alla votazione dell'Assemblea a maggioranza, secondo la valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Possono partecipare, senza diritto di voto, i soci iscritti da meno di tre mesi ed i soci minorenni.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, purché maggiorenne, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La delega e la rappresentatività ad essa conseguenti sono limitate all'esercizio del diritto di voto.

Scanned by CamScanner

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nell'avviso di convocazione, si indicano i punti all'ordine del giorno, specificando quali saranno trattati con metodologie consensuali e quali potranno essere sottoposti a votazioni. In caso di votazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, fatti salvi quorum più alti definiti dal presente Statuto o dal Regolamento dei lavori assembleari.
Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 10 Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio o il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva i regolamenti che si riterranno necessari;
- delibera sugli indirizzi di gestione e approva i programmi delle attività;
- delibera sulle responsabilità degli organi sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e dai soci
- delibera insindacabilmente sui ricorsi proposti da coloro non ammessi a socio dal Consiglio direttivo e sui ricorsi relativi i processi di espulsione dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 15;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compresi fra un minimo di tre fino ed un massimo di nove scelti fra i soci. Fra di essi la maggioranza deve essere composta da persone che siano socie continuativamente da almeno tre anni. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che ricoprono cariche presso organizzazioni che operano in contrasto con le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 4 esercizi. I consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.
I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche per audio o video conferenza. In tali casi è necessario che il Presidente ed il segretario della riunione siano riuniti nello stesso luogo e che sia accertata l'identità dei consiglieri presenti in teleconferenza.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese abitualmente con il metodi consensuali fra i presenti, fatta salva la possibilità per il Presidente, il Vicepresidente o un minimo di 2 consiglieri di richiedere, anche nel corso della seduta, che sulla materia da deliberare si proceda per maggioranza.
Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere, da svolgersi nella prima assemblea utile, a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o che gli stessi siano diventati meno di 3. In tali casi il Consiglio ha facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione del/dei consigliere/i mancanti. Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tale caso, il Presidente deve convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Spetta al

Scanned by CamScanner

Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità di cui all'articolo 2.
In particolare, ad esso spetta tra l'altro:

- Eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- Deliberare su contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- Conferire procure sia speciali che generali per determinati atti o categorie di atti e attribuire deleghe;
- Dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati,
- Deliberare sull'ammissione a socio a seguito delle domande di ammissione presentate, anche delegando a tal fine il Presidente o propri consiglieri;
- Determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Stabilire eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
- Delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni interne o esterne consultive, di studio o esecutive, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Art. 13 Il Presidente e Vice-presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte. La carica è rinnovabile.
Al Presidente compete la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-presidente.
Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nella amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, da convocarsi al più presto. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
L'Assemblea ha facoltà, in alternativa, di nominare un Revisore unico che ha le medesime funzioni dell'organo collegiale descritte nel presente articolo.

Art. 15 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L'Organo di Controllo, se nominato:

- ✓ Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- ✓ Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 Risorse economiche

TDV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

Scanned by CamScanner

1. patrimonio iniziale versato dai soci fondatori
2. quote e contributi degli associati
3. eredità, donazioni e legati
4. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
6. proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati con Pubbliche Amministrazioni
7. erogazioni liberali dagli associati o da terzi
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
9. proventi da cessione di beni e prestazioni di servizi agli associati e ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali svolte comunque in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Art. 17 Il bilancio

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo e da questa approvato in sede ordinaria.

ART. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Possono essere volontari esclusivamente i soci, fatta salva la possibilità che altri svolgano attività volontaria a favore dell'associazione in modo del tutto occasionale.
L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 Personale dipendente

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità o ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 21 Norma finale

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per conosciuto, condiviso e accettato da tutti i soci fin dalla richiesta di adesione. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare: al d.lgs. 117/2017 ed alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 34/2002 ed alle sue successive modifiche e integrazioni.

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda
Sportello Atti Pubblici e Successioni
Registrato il 3/6/2019
al n° 1825 S.3
Corrisposti €. 200,00 €.

Fiorenzuolo d'Arda lì, 3/6/2019

L'OPERATORE
Gianfranca MIGLI
Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Elio PADOVANO

Katia Prati

Simone Chiapponi

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Piacenza - Ufficio Territoriale di Fiorenzuola d'Arda

Scanned by CamScanner